

N. ____/____ REG.PROV.CAU.
N. 00569/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 569 del 2024, proposto da

Daniela Timus, rappresentato e difeso dagli avvocati Filippo Maria Christillin e Marco Palermi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Azienda Sanitaria Zero, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dagli avvocati Cinzia Picco, e Paolo Scaparone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

A.S.L. di Alessandria, non costituita in giudizio;

nei confronti

Enrico Robbiano, Michele Rota, Greta Travignolo, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

a) della Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Zero, pubblicata nella sezione "Albo pretorio" del sito internet istituzionale della medesima Azienda Sanitaria Zero

(“www.aziendazero.piemonte.it”) in data 20.4.2024

b) di tutti gli allegati alla Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria Zero, recanti le graduatorie finali di candidati dichiarati idonei in relazione al “Concorso pubblico regionale, per titoli ed esami, per la copertura di n. 226 posti di Infermiere – Area dei Professionisti della Salute e dei Funzionari, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi” e, in particolare, dell’allegato n. 19 recante la graduatoria finale dei candidati dichiarati idonei per l’assegnazione dei posti per l’A.S.L. AL di Alessandria;

c) di tutti i verbali della Commissione esaminatrice relativi alle prove orali tenute nell’ambito del “Concorso pubblico regionale per la copertura di n. 226 posti di Infermiere, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi” indetto dall’Azienda Sanitaria Zero e, in particolare, del verbale (non conosciuto) relativo alla prova orale sostenuta in data 14.3.2024 dalla ricorrente TIMUS Daniela;

d) di tutti i risultati delle prove orali e, in particolare, del risultato della prova orale tenutasi in data 14.03.2024, pubblicato in data 15.3.2024 nella sezione “Concorsi pubblici” del sito internet istituzionale dell’Azienda Sanitaria Zero (“www.aziendazero.piemonte.it”), dal quale risulta che la concorrente TIMUS Daniela non ha superato la relativa prova;

e) di ogni altro atto e/o provvedimento, antecedente o successivo, presupposto o conseguente, anche non conosciuto e comunque connesso a quelli impugnati, ivi compresi gli eventuali provvedimenti di chiamata dei concorrenti classificatisi in posizione utile per l’assunzione all’interno delle graduatorie stilate per le Aziende Sanitarie Locali aderenti al Concorso e, in particolare, della graduatoria stilata per l’A.S.L. AL di Alessandria;

f) per la dichiarazione d’inefficacia dei contratti eventualmente stipulati dalle Aziende Sanitarie e, in particolare, dall’ASL AL di Alessandria, con i concorrenti

risultati in posizione utile all'interno delle graduatorie redatte all'esito delle prove concorsuali, come approvate con l'impugnata Deliberazione n. 0000119/01.02/2024, del 17.4.2024, del Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Zero;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Sanitaria Zero;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 il dott. Lorenzo Maria Lico e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la materia del contendere esige il più approfondito esame tipico della trattazione di merito;

Ritenuto che le esigenze cautelari prospettate dalla parte ricorrente possano essere adeguatamente tutelate con la sollecita fissazione dell'udienza di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.;

Ritenuto necessario integrare il contraddittorio nei confronti dei soggetti partecipanti risultati idonei all'esito della prova concorsuale indicata in epigrafe in quanto dall'eventuale accoglimento del ricorso potrebbe derivare la necessità di ripetizione della prova selettiva, esito che coinvolgerebbe, arrecandogli un pregiudizio, tutti i soggetti sopra indicati;

Ritenuto necessario autorizzare la notificazione per pubblici proclami come richiesto dal ricorrente nell'atto introduttivo, al fine di integrare il contraddittorio nei confronti dei controinteressati, con le seguenti modalità:

A) pubblicazione di un avviso sul sito web istituzionale della resistente Azienda Sanitaria Zero dal quale risulti:

- 1) l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;
 - 2) il nome e cognome della parte ricorrente e l'indicazione della parte intimata;
 - 3) gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi di ricorso;
 - 4) l'indicazione dei controinteressati, genericamente individuati come i soggetti risultati idonei all'esito delle prove orali tenute nell'ambito del "Concorso pubblico regionale per la copertura di n. 226 posti di Infermiere, a tempo indeterminato da assegnare alle Aziende Sanitarie Piemontesi" indetto dall'Azienda Sanitaria Zero;
 - 5) l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
 - 6) l'indicazione del numero della presente ordinanza, con il riferimento che con essa è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;
 - 7) il testo integrale del ricorso, come allegato;
- B) in ordine alle prescritte modalità l'Azienda Sanitaria Zero ha l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale - previa consegna, da parte della parte ricorrente, di copia del ricorso introduttivo e della presente ordinanza - il testo integrale del ricorso e della presente ordinanza, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:
- a) che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione della presente ordinanza (di cui dovranno essere riportati gli estremi);
 - b) che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;
- L'Azienda Sanitaria Zero:
- c) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, la presente ordinanza e gli avvisi di cui sopra;
 - d) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato nel quale si confermi l'avvenuta

pubblicazione nel sito del ricorso e della presente ordinanza, integrati dai suindicati avvisi; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;

Ritenuto che detta pubblicazione dovrà essere effettuata, pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di 30 (trenta) giorni dalla comunicazione della presente ordinanza, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di 10 (dieci) giorni dall'adempimento;

Ritenuto di disporre la compensazione delle spese di lite della presente fase;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Terza) accoglie l'istanza cautelare ai fini della fissazione della discussione di merito del ricorso all'udienza del 19.11.2024, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a.

Autorizza la notificazione per pubblici proclami richiesta da parte ricorrente, nei termini di cui in motivazione.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 5 giugno 2024 con l'intervento dei magistrati:

Rosa Perna, Presidente

Giovanni Francesco Perilongo, Referendario

Lorenzo Maria Lico, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Lorenzo Maria Lico

IL PRESIDENTE
Rosa Perna

IL SEGRETARIO